

**CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA**

(art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno.

Si può fare la domanda se:

1. sei nato in Italia e vi risiedi legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
2. sei figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, e risiedi legalmente in Italia da almeno 3 anni (art. 9, c. 1, lett. A);
3. sei maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art. 9, c. 1, lett. B);
4. hai prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e puoi presentare domanda alla competente autorità consolare) (art. 9, c. 1, lett. C);
5. sei cittadino U.E. e risiedi legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c. 1, lett. D);
6. sei apolide o rifugiato e risiedi legalmente in Italia da almeno 5 anni (art. 9, c. 1, lett. E);
7. sei cittadino straniero e risiedi legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c. 1, lett. F).

Quale ulteriore requisito di carattere generale è avere una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995.

Nel caso il richiedente non posseda redditi propri dovranno essere documentati i redditi degli altri componenti il nucleo familiare.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza deve risultare la continuità della residenza sul territorio italiano e il permanere della capacità reddituale nella misura minima di cui in premessa.

Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

La domanda di cittadinanza va presentata in unico esemplare alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza a mezzo servizio postale.

Documentazione

L'istanza deve essere compilata utilizzando l'apposito modello (B) sul quale deve essere apposta una marca da bollo del valore di € 16,00.

La stessa deve essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale;
- ✓ certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali (escluso il caso in cui, al compimento del 14° anno, l'interessato/a avesse già la residenza legale in Italia e l'abbia poi sempre mantenuta), di data non anteriore a sei mesi, in originale;
- ✓ autocertificazione (già inserita nel modello) puntuale indicante la residenza storica con indicazione dei comuni di residenza e dei relativi periodi di riferimento a dimostrazione della residenza legale continuativa per il periodo di legge previsto per la fattispecie indicata;
- ✓ copia del titolo di soggiorno;
- ✓ autocertificazione (già inserita nel modello) dello stato di famiglia;
- ✓ copia dei modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni dall'interessato o da un convivente risultante nello stato di famiglia (allegare la pagina iniziale contenente i dati identificativi del dichiarante e la pagina contenente il reddito complessivo annuo);
- ✓ documentazione comprovante la cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al II° grado (art. 9, c. 1, lett. A);
- ✓ sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art. 9, c. 1, lett. B);
- ✓ documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art. 9, c. 1, lett. C);
- ✓ copia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art. 9, c. 1, lett. E) e art. 16, c. 2);
- ✓ ricevuta di versamento del contributo pari a € 200,00 da effettuare sul C/C n. 809020 intestato a MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con indicata la seguente causale: CITTADINANZA - CONTRIBUTO DI CUI ALL'art. 1, COMMA 12, LEGGE 15 LUGLIO 2009, N. 94.

Il richiedente al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, in alternativa ai documenti stranieri dovrà produrre:

- ✓ atto di notorietà (giuramento presso il tribunale) contenente le complete generalità del richiedente da redigersi in Tribunale in sostituzione del certificato di nascita e in cui si attesti anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine in sostituzione del certificato penale.

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo mail o fax fornendo l'indirizzo completo.

Per favorire la celerità di comunicazione si invita ad inserire nel modulo di richiesta gli indirizzi mail e i numeri telefonici.